

# **COMUNE DI LUINO**

## **Provincia di Varese**



### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

# INDICE

## **Capo I - Disposizioni generali e definizioni**

Art. 1 Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	pag. 4
Art. 2 Soggetto passivo	pag. 4
Art. 3 Presupposto del tributo	pag. 4
Art. 4 Locali e aree scoperte	pag. 4
Art. 5 Utenza domestica e utenza non domestica	pag. 5
Art. 6 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	pag. 6
Art. 7 Obbligazione tributaria	pag. 6

## **Capo II - Determinazione della base imponibile e delle tariffe**

Art. 8 Base imponibile	pag. 7
Art. 9 Tariffe	pag. 7
Art. 10 Tariffa per le utenze domestiche	pag. 8
Art. 11 Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 9
Art. 12 Utenze non domestiche – Categorie di attività	pag. 9
Art. 13 Tariffa giornaliera	pag. 10

## **Capo III – Esenzioni, riduzioni e detrazioni**

Art. 14 Esenzioni e riduzioni	pag. 10
Art. 15 Utenze non domestiche – riduzioni tariffarie per attività di recupero	pag. 11
Art. 15 bis Riduzione di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico Servizio	pag. 11
Art. 15 ter Agevolazioni per uscita dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento	pag. 12
Art. 15 quater Ulteriori riduzioni	pag. 12

## **Capo IV - Dichiarazioni e versamenti**

Art. 16 Dichiarazioni	pag. 13
Art. 16 bis Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	pag. 14
Art. 17 Versamenti	pag. 15

## **Capo V – Attività di controllo**

Art. 18 Nomina funzionario responsabile	pag. 15
Art. 19 Accertamento	pag. 16
Art. 20 Sospensione, rateazione e dilazione di pagamento	pag. 16
Art. 21 Riscossione coattiva	pag. 16
Art. 22 Rimborsi	pag. 16

## **Capo VI - Norme sanzionatorie e contenzioso**

Art. 23 Sanzioni amministrative	pag. 17
Art. 24 Interessi	pag. 17
Art. 25 Contenzioso	pag. 17

## INDICE

### **Capo VII - Disposizioni finali**

Art. 26 Norme transitorie e di rinvio

pag. 18

Art. 26 bis Trattamento dei dati personali

pag. 18

Art. 27 Entrata in vigore

pag. 18

### **Allegato A - Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti**

pag. 19

## **Capo I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

### **Articolo 1 Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Articolo 2 Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

### **Articolo 3 Presupposto del tributo**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per la qualifica di rifiuto urbano si fa riferimento al comma 1 lettera b-ter) dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e agli allegati L-quater e L-quinqes.

### **Art. 4 Locali ed aree scoperte**

1. Si intendono:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi e simili.

## **Articolo 5**

### **Utenza domestica e utenza non domestica**

1. Si intendono per:

a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione incluse le relative pertinenze

b) utenze non domestiche, le superfici diverse di cui al punto a), tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se condotte da persona fisica priva nel comune di Luino di unità abitative o che non svolga attività di cui al comma 1 lettera b).

## **Articolo 6**

### **Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri
3. Non sono inoltre soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali ed aree scoperte, in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani:
  - Utenze domestiche
    - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
    - locali in oggettive condizioni di non utilizzo, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
    - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
  - Utenze non domestiche
    - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
    - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
    - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
    - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
      - aree impraticabili o intercluse da recinzione; - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
    - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
    - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

## **Articolo 7**

### **Obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso ovvero la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle

condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 16, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione.

## **CAPO II**

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE TARIFFE**

#### **Articolo 8**

##### **Base imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

1.bis. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

1.ter. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'art. 16 l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate

2. Ai fini del calcolo della superficie complessiva le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato sono trascurate e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato superiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

#### **Articolo 9**

##### **Tariffe**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

4. Il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

5. La deliberazione di cui al precedente comma precedente stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato stabilendo altresì i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999, n. 158.

6. Nella determinazione delle tariffe è assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento o recupero provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

*6.bis* La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e ss.mm.ii..

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche, con riferimento all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.

9. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

## **Articolo 10**

### **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 9, comma 4, del presente regolamento.

3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti stabilmente per almeno 120 giorni

L'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 16, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una

determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: - soggetto dimorante in casa di cura o di riposo; - soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o in altro comune italiano per un periodo superiore a 120 giorni all'anno.

5. Tali situazioni devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 16 ed adeguatamente documentate da parte del contribuente.

6. Nel caso in cui l'unità abitativa sia occupata da più di un nucleo familiare, ai fini dell'applicazione della tariffa si sommeranno tutti i componenti dei medesimi.

7. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la propria residenza in altro Comune o all'estero e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 16. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica, che sarà accertato direttamente dall'ufficio comunale competente.

8. In sede di prima applicazione della tariffa per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la propria residenza in altro Comune, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in due.

## **Articolo 11** **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 9, comma 4, del presente regolamento.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 9, comma 4, del presente regolamento.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 9 comma 5 del presente regolamento.

## **Articolo 12** **Utenze non domestiche – Categorie di attività**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base dell'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri documenti di cui è in possesso l'ufficio addetto.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio salvo casi di compresenza nella medesima unità immobiliare di due attività distinte.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11 indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

### **Articolo 13**

#### **Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 %.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

### **Capo III**

#### **ESENZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI**

#### **Articolo 14**

##### **Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani, come definita ai sensi del vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la TARI è dovuta nella misura del 40 %.
4. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è prevista una riduzione tariffaria del 20%.
5. E' applicata una riduzione tariffaria del 20% sulla parte variabile della tariffa, con riguardo all'abitazione dei nuclei familiari composti da due persone aventi un'età superiore a 65 anni (da compiere entro l'anno di riferimento) che dispongano di un reddito annuale complessivamente inferiore a € 20.000,00, come risultante dalla dichiarazione dei redditi, CUD o similari.
- 5.bis A decorrere dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.
6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, previa verifica da parte dell'ufficio comunale competente e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI.
7. Il contribuente è sempre tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo articolo 16.
8. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di variazione per il venir meno dei presupposti agevolativi, si applica quanto previsto dall'articolo 20 del presente regolamento.

## **Articolo 15**

### **Rifiuti speciali assimilati – riduzioni tariffarie per attività di recupero**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero a proprie spese, e quello prodotto complessivamente dall'utenza nel corso dell'anno.
3. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo il soggetto passivo deve dichiarare i predetti dati mediante appositi moduli messi a disposizione dal Comune, cui devono essere allegati i formulari di trasporto debitamente controfirmati dal destinatario cui sono conferiti per il recupero, in conformità alla normativa vigente in materia, e altra eventuale documentazione utile a dimostrare i quantitativi di rifiuti urbani prodotti e recuperati a proprie spese.
4. Ai fini del calcolo della riduzione di cui al comma precedente l'ufficio prende a riferimento la quantità di rifiuti complessivamente prodotti nell'anno pari al risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nella deliberazione consiliare delle tariffe per l'anno di riferimento, se nella dichiarazione di cui al comma precedente non sono indicati i quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti o si discostano nella misura del 50% dal risultato di cui al presente comma.
5. In ogni caso la riduzione determinata con le modalità di cui ai precedenti commi non può essere superiore al 60% della quota variabile del tributo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione .

## **Articolo 15 bis**

### **Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tali fattispecie: a) le superfici delle attività industriali con capannoni di produzione in cui vi sono lavorazioni industriali; b) le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile; c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole; d) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono comunque , a titolo esemplificativo ma non esaustivo, assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini non funzionalmente ed esclusivamente collegati alle attività produttive e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo. In merito alle attività agricole rimangono assoggettate a tassa le superfici adibite a ristorante e ospitalità alberghiera. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività di produzione

2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

3. Nelle ipotesi in cui, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento distinte per tipologia di attività economiche:

a) categoria 18: Attività Artigianali Tipo botteghe:Falegname, Idraulico, Fabbro; Elettricista -20%

b) categoria 19: Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto – 30%

d) categoria 21: Attività artigianali di produzione beni specifici: - 20%

4. A fini delle fruizioni delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:

a) riduzioni commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi; nel caso dei magazzini dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che gli stessi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

b) comma 3: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti);

c) produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.

5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

#### **Articolo 15 ter**

#### **Agevolazioni per uscita dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

#### **Articolo 15 quater**

#### **Ulteriori riduzioni**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, limitatamente all'anno 2021, viene riconosciuta una riduzione TARI – quota fissa e variabile – per le attività economiche (utenze non

domestiche) che, negli anni 2020 e 2021, non hanno potuto svolgere l'attività per effetto del divieto imposto dai provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-sars-19. Le riduzioni sono correlate alle risorse non utilizzate nel 2020 in riferimento alla quota forfettariamente riconosciuta ai fini TARI di cui ai D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 e D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020 e alle risorse di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 nell'anno 2021 e vengono accordate con una modulazione che tiene conto del periodo di chiusura e in ragione dei fondi riconosciuti dalla Stato.

2. Limitatamente all'anno 2021, con le risorse di cui ai D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 e D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020 vengono finanziati i conguagli PEF (componente RCU tv e tf) per le utenze domestiche e non domestiche indistintamente considerate.

3. Le riduzioni sono riconosciute automaticamente anche in assenza di richiesta da parte dell'utenza.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dal tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **Capo IV DICHIARAZIONI E VERSAMENTI**

### **Articolo 16 Dichiarazioni**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio del possesso o della detenzione. La dichiarazione può essere consegnata mediante le seguenti modalità:

- a. direttamente presso lo sportello dell'ufficio Tributo oppure dell'ufficio Protocollo
- b. a mezzo posta con raccomandata a/r
- c. a mezzo fax
- d. mediante posta elettronica o PEC

4. Nei casi da b. a c. deve essere allegato la fotocopia del documento d'identità del contribuente.

5. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o posta elettronica.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il medesimo termine di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

8. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso (distinguendo ad esempio tra abitazione, cantina, box, solaio, locale

caldaia ecc);

d. Numero degli occupanti di fatti dei locali di abitazione indicando il numero dei residenti e dei non residenti;

e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f. Data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

#### Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, codice ATECO dell'attività.

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali.

f. Data di inizio del possesso o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

9. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi in cui sia inviata per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

10. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il medesimo termine di cui al comma 3 del presente articolo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

11. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto solo se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

12. Nel caso di decesso del contribuente, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di cessazione i familiari conviventi o gli eredi dello stesso.

13. In sede di prima applicazione del presente regolamento ai fini dell'applicazione del tributo si prende a riferimento la dichiarazione resa ai fini della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

### **Articolo 16 bis**

#### **Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15 ter comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, la tipologia e i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice CER la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è

da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Fatta salva la facoltà di avviare a recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani. Tale ultima circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune nei termini di cui all'art. 16 (30 giugno) con indicazione dei quantitativi stimati.

4. In via transitoria e per il solo anno 2021 è consentito integrare entro il 31 ottobre 2021 la documentazione prodotta entro il 31 maggio 2021.

## **Articolo 17 Versamenti**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7/3/2005 n. 82, ovvero tramite bonifico bancario (modalità di pagamento riservato ai residenti all'estero).

2. il versamento deve essere effettuato in 3 rate scadenti il 1 giugno, il 1 settembre e il 2 dicembre.

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 maggio di ciascun anno.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto per l'anno non sia superiore ad euro 10,00.

6. La TARI è riscossa dal Comune che provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n 504, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione. L'Avviso contiene le indicazioni in tema di trasparenza di cui alle Delibere ARERA.

6bis Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazioni di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

6ter. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## **Capo V ATTIVITA' DI CONTROLLO**

### **Articolo 18 Nomina funzionario responsabile**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Articolo 19 Accertamento**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **Articolo 20 Sospensione, rateazione e dilazione dei pagamenti**

1. In relazione agli importi dovuti e non pagati, anche se già accertati dal Comune, è possibile richiedere la rateizzazione ovvero la dilazione del pagamento secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 19 del vigente regolamento delle entrate tributarie del Comune di Luino.

## **Articolo 21 Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente con la procedura prevista all'art. 18 del regolamento comunale vigente disciplinante le entrate tributarie.

## **Articolo 22 Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto

alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 25 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno del versamento al Comune.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 18, comma 5, del presente regolamento.

## **Capo VI NORME SANZIONATORIE E CONTENZIOSO**

### **Articolo 23 Sanzioni amministrative**

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale di cui ai Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997.
2. Secondo le previsioni contenute nei commi dal 695 al 699 della Legge 147/2013 sono applicate le seguenti sanzioni:
  - a. Dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50 in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
  - b. Dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50 in caso di presentazione di infedele dichiarazione;
  - c. Da € 100 a € 500 in caso di mancata incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 20, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della somma totale dovuta per l'imposta la sanzione e gli interessi.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, come risultante dalla dichiarazione, è applicata una sanzione del 30% dell'importo non versato, non riducibile mediante acquiescenza, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

### **Articolo 24 Interessi**

1. Gli interessi sono calcolati su base annua con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili nella misura pari al tasso di interesse legale ed è applicato ai soli importi dovuti per tributo contenuti negli atti di accertamento e negli atti di rimborso.

### **Articolo 25 Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, nonché le disposizioni in materia di accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del relativo regolamento comunale vigente nonché le norme contenute a riguardo nel regolamento comunale delle entrate tributarie adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

## **Capo VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 26 Norme transitorie e di rinvio**

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative riguardanti l'Imposta unica comunale, e alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale che disciplina in via generale le entrate tributarie comunali.
2. Si intendono recepite ed inserite nel presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni normative, che non abbiano natura facoltativa o discrezionale, in materia di TARI.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti.

### **Articolo 26 bis Trattamento dei dati personali**

1.I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

### **Articolo 27 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1/1/2021.

**ALLEGATO A - Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti**

<b>Numero categoria</b>	<b>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività edili
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club